Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(C/2025/747)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ([1]).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Mecklenburger Landwein»

PGI-DE-A1290-AM01

Data della comunicazione: 7.11.2024

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1. Descrizione del vino/dei prodotti vitivinicoli e delle caratteristiche analitiche e/o organolettiche

Descrizione

Le descrizioni del vino sono ridotte ai punti essenziali. Il prodotto «Blanc de Noir» è descritto separatamente.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo del «Mecklenburger Landwein» viene indicato in un punto separato. Il riferimento alla legge in vigore comporta le modifiche del contenuto seguenti. Il tenore di zuccheri totali consentito è aumentato per includere le menzioni «amabile» e «dolce». Il limite massimo del titolo alcolometrico totale dopo l'arricchimento è aumentato al 12,5 % per il vino bianco e al 13 % per quello rosso.

Motivi

Le descrizioni precedenti del vino e delle caratteristiche organolettiche sono piuttosto generiche. Vengono pertanto chiarite. Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo viene indicato in un punto separato affinché il disciplinare di produzione sia più chiaro. Ci si è inoltre avvalsi della possibilità giuridica di aumentare l'arricchimento e il tenore di zuccheri totali consentito.

2. Pratiche enologiche specifiche

Descrizione

I valori analitici finora elencati soddisfano le prescrizioni del diritto dell'UE e nazionale. Si inserisce il riferimento generico «Si applica la legislazione in vigore».

Motivi

Poiché non vi sono prescrizioni che esulino dal diritto dell'UE o da quello nazionale applicabile, il riferimento alla normativa in vigore rappresenta una precisazione sufficiente.

3. Definizione della zona

Descrizione

La delimitazione della zona è stata estesa ai vigneti autorizzati o ai terreni temporaneamente non piantati a vite nella località di Pasenow nel comune di Woldegk. La delimitazione risulta dalle mappe che possono essere consultate all'indirizzo www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

([1]) GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

Motivi

La regione del «Mecklenburger Landwein» è caratterizzata da un'orografia leggermente collinare. La geologia della zona delimitata è contraddistinta da un paesaggio morenico modellato dalla glaciazione con suoli sabbioso-argillosi disseminati di vene calcaree e depositi abbondanti di silice e massi erranti. Anche il clima continentale con influenze marittime plasma i vini prodotti. La zona è stata estesa alla località di Pasenow nel comune di Woldegk, in quanto presenta le stesse condizioni geografiche, geologiche e climatiche. È mantenuto il legame con la zona descritta nel disciplinare di produzione.

4. **Varietà di uve da vino**

Descrizione

L'elenco delle varietà di uve da vino a bacca bianca è stato esteso ai vitigni Solaris, Muscaris, Riesling, Donauriesling, Donauveltliner, Johanniter, Helios, Hibernal, Blütenmuskateller e Souvignier Gris, che sono in fase di coltivazione. Nelle varietà di uve da vino a bacca rossa vengono incluse anche i vitigni Cabernet Cortis, Rondo, Cabernet Cantor e Monarch.

Motivi

Le varietà elencate per la prima volta nel presente documento sono coltivate nella zona vitivinicola del Meclemburgo e hanno già dato buoni risultati in termini di maturazione e tipicità. I vini prodotti con queste varietà soddisfano le prescrizioni del disciplinare, sono tipici dell'IGP «Mecklenburger Landwein» e ne rafforzano le peculiarità esistenti.

5. **Condizioni applicabili previste dalla legislazione dell'Unione o nazionale oppure condizioni applicabili di un'organizzazione responsabile della gestione di un'IGP**

Descrizione

La disposizione qui finora riportata, secondo cui almeno l'85 % delle uve utilizzate per la produzione deve provenire dalla zona geografica, soddisfa le prescrizioni del diritto dell'UE e nazionale. Si inserisce il riferimento generico «Si applica la legislazione in vigore».

Il «Mecklenburger Landwein» può essere prodotto esclusivamente nel Meclemburgo-Pomerania occidentale. In precedenza la produzione era consentita nella zona viticola delimitata conformemente alla legislazione del Land.

Per poter indicare l'IGP «Mecklenburger Landwein» in etichetta, l'imbottigliatore deve essere stato incluso nel sistema di controlli annuali per il rispetto del disciplinare.

Motivi

Poiché non vi sono prescrizioni che esulino dal diritto dell'UE o da quello nazionale applicabile, il riferimento alla normativa in vigore rappresenta una precisazione sufficiente.

6. **Autorità di controllo**

Descrizione

Le informazioni sull'autorità di controllo e sui suoi compiti sono aggiornate.

Motivi

Il nome e l'indirizzo dell'autorità di controllo sono stati modificati. Occorre pertanto riportare e adeguare i dati pertinenti. La responsabilità per le autorizzazioni per i nuovi impianti è stata trasferita all'agenzia federale per l'Agricoltura e l'alimentazione (*Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung*, BLE).

7. **Altro**

Descrizione

Modifiche redazionali in linea con le prescrizioni UE. Si tratta di tutte le modifiche che riflettono la normativa in vigore. Ciò può avvenire attraverso un riferimento alla normativa in vigore o la soppressione del passaggio pertinente. Il legame con la zona è chiarito in alcuni punti.

Motivi

Sono apportare modifiche redazionali in alcuni punti per assicurare la conformità alla normativa dell'UE. Il legame con la zona è stato chiarito in alcuni punti. Queste modifiche sono considerate modifiche ordinarie, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33, in quanto non invalidano il legame con la zona geografica.

DOCUMENTO UNICO

1. **Nome o nomi**

Mecklenburger Landwein

2. **Tipo di indicazione geografica**

IGP – Indicazione geografica protetta

3. **Categorie di prodotti vitivinicoli**

1. Vino

3.1. *Codice della nomenclatura combinata*

— 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

4. **Descrizione del vino (dei vini)**

1. *Vino bianco*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il «Mecklenburger Landwein» bianco ha un'acidità fresca e vivace, a seconda del vitigno e dell'ubicazione, struttura varietale e carattere da fruttato a corposo, anche in assemblaggio. I vini bianchi sono varietali, di colore dal giallo pallido al giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi verdolini.

Caratteristiche analitiche

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

— Acidità totale minima: —

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

2. *Vino rosso*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

A seconda del vitigno e del metodo di invecchiamento, il «Mecklenburger Landwein» rosso sfoggia un colore rosso ciliegia, rosso scuro o rosso rubino. Gli aromi ricordano i piccoli frutti rossi maturi, le prugne e il ribes nero. Una volta invecchiati in botti o barrique di legno, sono accompagnati da sentori di legno da leggeri e marcati. I tannini sono ben integrati e strutturati. I vini rossi sono da leggeri a mediamente corposi, fruttati e, dopo la fermentazione malolattica, rotondi e vellutati.

Caratteristiche analitiche

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

— Acidità totale minima: —

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

3. *Vino rosato*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il «Mecklenburger Landwein» rosato è di colore da rosso chiaro a rosa salmone ed è ottenuto esclusivamente dalla vinificazione in rosato di varietà a bacca rossa. Al naso evidenzia aromi fruttati tipici dei vitigni a bacca rossa utilizzati nella produzione. La paletta di aromi fruttati ricorda la fragola, i mirtilli neri o la ciliegia. I vini rosati, vinificati in purezza o assemblati, sono generalmente freschi e fruttati con un contenuto di tannini equilibrato.

Caratteristiche analitiche

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

— Acidità totale minima: —

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

4. *Vino «Blanc de Noir»*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Dalle uve dei vitigni Regent e Cabernet Cotis si producono anche i «Blanc de Noir», che presentano un'acidità equilibrata, sfumature tanniche e il colore tipico dei vini bianchi.

Caratteristiche analitiche

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

— Acidità totale minima: —

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

5. **Pratiche di vinificazione**

5.1. *Pratiche enologiche specifiche*

1. Vino

Pratica enologica specifica

Si applica la legislazione in vigore.

2. Vino

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Le uve a bacca bianca e i mosti e i vini prodotti da tali uve non possono essere tagliati con uve a bacca rossa né con i mosti e i vini da esse prodotti.

3. Vino

Pratiche colturali

Si applica la legislazione in vigore.

5.2. *Rese massime*

90 ettolitri per ettaro

6. **Zona geografica delimitata**

L'indicazione geografica protetta comprende i vigneti autorizzati o i terreni temporaneamente non piantati a vite della località di Rattey nel comune di Schönbeck, della località di Pasenow nel comune di Woldegk e della città di Burg Targar nel distretto rurale di Mecklenburger Seenplatte.

La delimitazione esatta può essere consultata all'indirizzo www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

7. **Varietà di uve da vino**

Blauer Portugieser

Blauer Spätburgunder

Blütenmuskateller

Cabernet Cantor

Cabernet Cortis

Donauriesling

Donauveltliner

Helios

Hibernal

Huxelrebe - Huxel

Johanniter

Monarch

Muscaris

Müller Thurgau - Rivaner

Ortega

Phoenix - Phönix

Regent

Rondo

Solaris

Souvignier Gris

Weißer Elbling - Elbling, Kleinberger

Weißer Riesling - Riesling renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling

8. **Descrizione del legame/dei legami**

1. *Ambiente geografico*

1.1. Paesaggio e morfologia

Il paesaggio del Meclemburgo-Pomerania occidentale è caratterizzato dall'influenza delle glaciazioni, come testimoniano le morene di fondo e frontali risultanti dall'ultima era glaciale. Le peculiarità delle zone vitivinicole del Meclemburgo sono dovute all'orografia collinare tra i monti di Helpt e di Brohm e nella valle della Linde, ai suoli sabbioso-argillosi e al clima tipico della parte orientale del Land. La viticoltura del Meclemburgo era storicamente legata a singole proprietà ecclesiastiche o secolari. Le aree sparse sono spesso identificate grazie alla tradizione orale o ai nomi delle superfici coltivate. La rinascita della tradizione vitivinicola è avvenuta soprattutto nei luoghi della tradizione. Oggi i vigneti si trovano perlopiù sui terreni pianeggianti e mediamente inclinati esposti al sole.

1.2. Geologia

La geologia è stata modellata dall'era glaciale, in particolare per quanto riguarda l'orografia del paesaggio morenico ma anche i suoli altamente variabili, con valori compresi tra 15 e 50 a seconda della tipologia: suoli sabbiosi, argilloso-sabbiosi, sabbioso-argillosi con una pietrosità variabile. Il paesaggio è contraddistinto da colline, tra cui si aprono numerosi laghi sparsi e fiumi ramificati. Gli ampi strati argillosi sotterranei mantengono l'acqua piovana nei suoli sabbioso-argillosi.

2. *Clima*

Per via della posizione lontana dal mare, il clima è caratterizzato da estati da calde a molto calde e secche e da un forte soleggiamento in estate e in autunno. Il periodo vegetativo leggermente più corto è compensato mediante una selezione mirata dei vitigni precoci e resistenti al gelo e dalle condizioni meteorologiche estive perlopiù sicure. Grazie alla struttura marcata del paesaggio, si creano microclimi favorevoli per la coltura della vite.

Durante il periodo della maturazione, il lungo soleggiamento favorisce la qualità delle uve e la formazione degli zuccheri. I suoli, modellati dall'era glaciale, si riscaldano facilmente in modo che sia possibile produrre vini che, con un'acidità più elevata, presentano un titolo alcolometrico da medio a elevato grazie all'accumulazione elevata di zuccheri durante l'estate.

9. **Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)**

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

per poter indicare l'IGP «Mecklenburger Landwein» in etichetta, l'imbottigliatore deve essere stato incluso nel sistema di controlli annuali per il rispetto del disciplinare.

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

se si indica un vitigno e/o un'annata in etichetta, le caratteristiche sensoriali tipiche del vitigno o dell'annata in questione devono essere riconoscibili.

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

deroga al requisito di produrre nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

il «Mecklenburger Landwein» è prodotto esclusivamente nel Meclemburgo-Pomerania occidentale.

Link al disciplinare del prodotto

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein